

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4
	2017.1.10.21.58
LEGISLATURA	X

Il giorno 30 agosto 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vice Presidente
STEFANO CAVEDAGNA	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / SKY ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni" sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna"

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.1932);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 30 agosto 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato l'interruzione del servizio e l'applicazione di penali da parte della società Sky Italia X che, per brevità, nel prosieguo del presente atto verrà denominata Sky. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- nel mese di settembre 2016, veniva interrotto il servizio nonostante il regolare pagamento della fattura;
- successivamente, riceveva da Sky una comunicazione nella quale veniva evidenziato un uso illecito della smart card, verificato ad opera di personale incaricato, per il quale era previsto il pagamento della clausola penali pari ad euro 4.000,00;
- tali verifiche nelle modalità asserite da Sky, non sono mai state effettuate e che non appare riscontrabile un utilizzo improprio della smart card, considerando che l'esercizio pubblico indicato sulla lettera possiede già un abbonamento business;
- che all'instaurarsi del rapporto contrattuale non sono mai state sottoscritte clausole contrattuali di tale natura;
- che sono stati esperiti reclami telefonici;
- in data 11.11.2016 è stato inviato reclamo a mezzo pec cui non è seguita alcuna replica da parte di Sky;
- la comunicazione di risposta al reclamo è la copia dell'originaria missiva con l'aggiunta del verbale di accertamento del presunto illecito contrattuale al cui interno non sono identificabili i dati riportati dall'ispettore e risulta allegato uno scontrino che, a detta di Sky, dovrebbe dimostrare l'avvenuto illecito;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- che a seguito della vicenda è stata ripetutamente contattata da società di recupero del credito, incaricate da Sky.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) copia del contratto sottoscritto con penali;
- b) annullamento penali richieste;
- c) riattivazione del servizio;
- d) indennizzo per sospensione del servizio;
- e) indennizzo per mancata risposta al reclamo;
- f) indennizzi come da delibere Agcom.

2. La posizione dell'operatore

Sky non ha presenziato all'udienza di discussione e non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento a supporto della propria posizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non trovano accoglimento come di seguito precisato.

L'esposizione dei fatti proposta dall'istante risulta estremamente confusa e difficilmente interpretabile, non permette l'individuazione precisa delle tematiche oggetto di doglianza. Le richieste risultano generiche, non circostanziate e non contestualizzate con specifici riferimenti temporali. Non si evince a quali contratti la questione faccia riferimento, non risulta agli atti deposita alcuna documentazione, né la comunicazione di Sky con la richiesta di pagamento della penale e le prove ad essa collegate, né le pec inviata da parte istante di cui si narra nella descrizione, che peraltro, in un primo momento si scrive non replicata, tranne poi alla riga successiva precisarne il contenuto.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Nessun riferimento tale da comprendere l'*an* e il *quomodo* della questione viene riportato nella documentazione depositata. Come più volte ribadito: *è orientamento costante di codesto Comitato, così come di altri Corecom e dell'Autorità, che l'utente debba adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i motivi alla base della propria richiesta* (Corecom Emilia Romagna n. 57/14).

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta l'istanza di Barillari nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario
Dott.ssa Rita Filippini

Firmato

Il Presidente
Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom